



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carnì,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Diniego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia (Applications nos. 19428/11),*

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshiteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Burchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*
(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*
(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*
(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*
(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*
(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

Sanctus pater patriae

La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas

Sanctus pater patriae

The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas

SARA LUCREZI

RIASSUNTO

Prendendo spunto da un celebre passo di Ovidio (*Fasti* II.127-132), in cui il poeta presenta Augusto quale “*sanctus pater patriae*”, oltre che “*pater orbis*” e “*pater hominum*”, l’articolo esamina il titolo di *pater patriae* (conferito ad Augusto, da parte di Valerio Massala, a nome del Senato, nel 2 d. C.). Tale appellativo (già adoperato per Romulus, Gaio Mario e Cicerone) pare richiamare, e al tempo stesso distinguersi, da quello di *parens patriae* (attributo, oltre che allo stesso conditor, a Furio Camillo e a Cesare) e i due nomi paiono rispecchiare, a livello civico e comunitario, le due diverse forme di paternità del mondo romano: quella del *parens*, il padre biologico, e quella del *pater familias*, il più anziano progenitore vivente, sacerdote dei sacra familiaria e unico detentore della patria potestas, cui sono associati i concetti di *auctoritas* e *sanctitas*. Il princeps “*pater patriae*” sembra quindi estendere la sua augusta potestas su tutti gli uomini della patria, che viene a coincidere con l’*orbis*, l’intero mondo.

PAROLE CHIAVE

Pater patriae, *Augusto*, *auctoritas*, *patria potestas*, *Ovidio*.

ABSTRACT

Starting from a famous passage by Ovid (*Fasti* II.127-132), in which the poet represents Augustus as “*sanctus pater patriae*”, as well as “*pater orbis*” and “*pater hominum*”, the article examines the title of *pater patriae* (conferred to Augustus, by Valerio Massala, on behalf of the Senate, in 2 AD). This appellation (already used for Romulus, Gaius Marius and Cicero) seems to recall, and at the same time to differ from, that of *parens patriae* (attributed, in addition to the conditor itself, to Furius Camillus and Caesar). The two names seem to reflect, at a civic and communitarian level, the two different forms of paternity in the Roman world: that of the *parens*, the biological father, and that of the *pater familias*, the oldest living progenitor, priest of the *sacra familiaria* and sole holder of *patria potestas*, to which concepts of *auctoritas* and *sanctitas* are related. The princeps

“*pater patriae*” therefore seems to extend his “*augusta potestas*” all over the men of the patria, which coincides with the orbis, the whole world.

KEYWORDS

Pater patriae, Augustus, auctoritas, patria potestas, Ovid.

SOMMARIO: 1. Pater, parens, sanctus – 2. Principatus, auctoritas, sanctitas – 3. La teologia del principato – 4. Conditor alter

1. Pater, parens, sanctus

In un noto passo dei *Fasti* (che si inserisce, ma in modo particolare, nel quadro della vasta e articolata propaganda augustea formulata nel poema¹), Ovidio presenta il *princeps* quale *pater patriae*, *pater orbis*, *pater hominum*; il vero fondatore, dinanzi a cui l’opera di Romulus, richiamata subito dopo, impallidisce.

Fasti II.127-132:

*Sancte pater patriae, tibi plebs, tibi curia nomen
hoc dedit, hoc dedimus nos tibi nomen, eques.
res tamen ante dedit: sero quoque vera tulisti
nomina, iam pridem tu pater orbis eras.
hoc tu per terras, quod in aethere Iuppiter alto,
nomen habes: hominum tu pater, ille deum.*

“O santo padre della patria, la plebe e il Senato ti diedero questo nome; te lo abbiamo dato anche noi dell’ordine equestre. Ma prima ancora te lo diedero i fatti, e tardi in realtà ottenesti i veri appellativi: già da tempo eri padre del mondo. Tu hai in terra il nome che Iuppiter ha nell’etere: tu padre degli uomini, Iuppiter degli dèi”.

Nel brano si ricorda l’evento – rammentato anche nelle *Res Gestae*² e da

¹ In generale sulla propaganda augustea in Ovidio, cfr. ALESSANDRO BARCHIESI, *The Poet and the Prince, Ovid and the Augustan Discourse*, University of California Press, Berkeley, 1997; ANDREW WALLACE-HADRILL, *Time for Augustus: Ovis, Augustus and the ‘Fasti’*, in MICHAEL WHITBY, PHILIP HARDIE, MARY WHITBY (a cura di), “*Homo viator*”. *Classical Essays for J. Bramble*, Bristol Classical Press, Bristol, 1987; GERALDINE HERBERT-BROWN, *Ovid and the ‘Fasti’. An Historical Study*, Clarendon Press, Oxford, 1994; CARROLL MOULTON, *Ovid as Anti-Augustan: “Met.” 15.843-79*, in *The Classical World*, 67/1, 1973, pp. 4-7.

² RGDA. XXXV.1: “*Tertium decimum consulatum cum gerebam, senatus et equester ordo*

Svetonio³ – del conferimento ad Augusto, da parte di Valerio Messala, a nome del Senato⁴, del titolo di *pater patriae*⁵, avvenuto il 5 febbraio (le *Nonae*) del 2 a.C. (anniversario dell’inaugurazione del tempio della *Concordia*⁶, che diventerà anche festa di *Augustus Pater Patriae*) al quale viene dedicata, nei *Fasti*, la relativa data⁷.

L’affermazione, secondo cui il *princeps* sarebbe stato considerato già in precedenza “padre dell’universo” (*iam pridem tu pater orbis eras*), trova conferma, com’è stato notato⁸, in diverse testimonianze epigrafiche e letterarie, che attestano come il *princeps* fosse stato definito già prima del 2 a.C., a livello informale, *pater patriae*⁹.

Ovidio traccia un parallelismo tra Augusto e Iuppiter, in forza del quale il primo sarebbe stato “*hominum pater*”, il secondo “*deorum*”, secondo una “divisione di compiti”¹⁰ ricordata anche in *Met.* 15. 858-860: *Iuppiter arces/*

populusque Romanus universus appellavit me patrem patriae”. Sul punto, ROBERTO SCEVOLA, *Giulio Cesare nei ‘Fasti’ di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto*, in *Index*, 50, 1922, pp. 146-147; GIAN GUIDO BELLONI, *Le “Res gestae divi Augusti”. Augusto; il nuovo regime e la nuova Urbe, Vita e pensiero*, Milano, 1987.

³ Suet., *Aug.* 58.1-2: “*Patris patriae cognomen universi repentino maximoque consensu detulerunt ei*”. Cfr. *Fasti Praen.*, *Nonae febr.*

⁴ Le fonti riportano che il Senato offrì a Livia il titolo onorifico di *mater patriae*, ma il figlio Tiberio si oppose (Tac. *Ann.* 1, XIV, 1-2; Suet. *Tib.* L; Dio. XII, 4-5). L’imperatrice fu quindi onorata in tal modo (o con l’epiteto *genetrix orbis*, calco della *Venus genetrix* progenitrice della *gens Iulia*) solo nel mondo provinciale, come dimostrano alcuni *denarii* dalle iscrizioni *AVGVSTA MATER PATRIA* e *IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS* (RPC I 80, 73; RPC I 849). Cfr. MARTINA BONO, *La titolatura di Giulia Domna in un’iscrizione siriana e la prospettiva di Cassio Dione sulle Augustae*, in *ὄμιος – Ricerche di Storia Antica*, 11, 2019, p. 57-58.

⁵ Sul titolo di *pater patriae*: ANDREAS ALFÖLDI, *Der Vater des Vaterlandes im römischen Denken*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1971; RAYMOND JAMES STARR, *Augustus as “Pater patriae” and Patronage Decrees*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 172, 2010, pp. 296-298; FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Pater familias, pater senatus, pater patriae. Il filo più profondo della storia di Roma*, in *Iura & Legal Systems*, 2, 2019, pp. 5-8.

⁶ Secondo l’annalistica, il 5 febbraio del 367 a. C. (dopo il conflitto patrizio-plebeo per il consolato), Furio Camillo dedicò un tempio alla Concordia (cfr. GEORGES DUMÉZIL, *La religion Romaine archaïque*, I ed. Payot, Paris, 1966, II ed. Payot, Paris, 1974, ed. it. Rizzoli, Milano, 1977, nuova ed.: *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, Rizzoli, Milano, 2019, p. 351; ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, pp. 165-166. Tra il culto della Concordia e la festa di *Augustus Pater Patriae* vi era probabilmente un collegamento in quanto, il *princeps*, in qualità di padre della patria, appariva come colui che aveva riportato la concordia dopo l’instabilità delle guerre civili. Interessante a proposito notare che Augusto nell’11 a. C. eresse una statua alla dea (Dio. LIV, 35.2), Livia nel 7 a. C. rifondò il suo tempio nel foro (Ov. *Fast.* I. 639-644; VI.637-38), Tiberio dedicò nuovamente il tempio nel 10 d. C. (Suet. *Tib.* XX), e in epoca imperiale si diffuse il culto della *Concordia Augusta*.

⁷ Sul punto, ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*

⁸ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 147

⁹ CIL. X. 823, CIL. XII. 136 = ILS. 101, CIL. II. 2107=ILS. 96, Dio 55.10.10.

¹⁰ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 147.

*temperat aetherias et mundi regna triformis, / terra sub Augusto est; pater est et rector uterque*¹¹.

Il titolo, che rimanda chiaramente al mitico fondatore (definito sia *pater* che *parens*)¹², era già stato adoperato da Cicerone per elogiare Gaio Mario, e, a detta dell'Arpinate (in una testimonianza non certo imparziale) sarebbe stato conferito a lui stesso dal Senato nel 63 a. C., dopo che ebbe sventato la congiura di Catilina¹³. *Parens patriae* sarebbe invece stato chiamato Furio Camillo¹⁴ e tale locuzione sarebbe divenuta, per decreto senatoriale, titolo di Cesare¹⁵, inciso, dopo la sua morte, su monete¹⁶, iscrizioni¹⁷ e sulla colonna innalzata da

¹¹ *Ibidem*.

¹² Enn., *Ann. Fr.* 105-109: “*o Romule, Romule die, / qualem te patriae custodem di genuerunt! / o pater, o genitor, o sanguen dis oriundum!*”; Liv. I.16.3: “*Romulus inquit, ‘Quirites, parens urbis huius, prima hodierna luce caelo repente delapsus se mihi obvium dedit’; ‘Deinde a paucis initio facto, deum deo natum, regem parentemque urbis Romanae salvere universi Romulum iubent’*”.

¹³ L'appellativo di *parens* attribuito a Romulus ha indotto DARIO SABBATUCCI (*La religione di Roma antica. Dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Il Saggiatore, Milano, 1988, p. 51) a collegare al primo re la festa dei *Parentalia* (o *dies parentales*), celebrata dal 13 al 21 febbraio, dedicata al culto degli antenati ('padri', *parentes*): “con Romulus oltre che il re prototipico abbiamo anche il prototipico *parens*, oggetto di *parentatio* da parte di tutto il popolo romano, almeno virtualmente”. Cfr. ALBERTO RAMON, *Il rituale della morte tra 'pollutio' e apoteosi*, in LUIGI GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche III*, Pacini, Pisa, 2017, p. 385 nt. 114: in quell'occasione, attraverso una cerimonia di pubblica *parentatio*, le sacerdotesse Vestali avrebbero reso offerte a “colui che [...] era il primo antenato della stirpe romana, il prototipo stesso della schiera di *parentes*”.

¹³ Cicerone pare usare indifferentemente, come sinonimi, sia il termine *parens* che *pater* (*Pro. Sest.* 57.121. “*O pater – me, me ille absentem ut patrem deplorandum putabat, quem Q. Catulus, quem multi alii saepe in senatu patrem patriae nominarant*”; *Phil.* II. 12: “*Frequentissimo senatui sic placuit ut esset nemo qui mihi non ut parenti gratias ageret, qui mihi non vitam suam, fortunas, liberos, rem publicam referret acceptam*”; *Pis.* III.6: “*Me Q. Catulus, princeps huius ordinis et auctor publici consili, frequentissimo senatu parentem patriae nominavit*”).

¹⁴ Livio (V.49) riporta che al rientro a Roma, dopo lo scontro con i Galli Senoni nel 403 a. C., Furio Camillo venne chiamato dai soldati Romulus, *parens patriae* e secondo fondatore della città (“*Dictator reciperata ex hostibus patria triumphans in urbem redit, interque iocos militaris quos inconditos iaciunt, Romulus as parens patriae conditorque alter urbis haud vanis laudibus appellabatur*”). La notizia è riportata anche da Eutropio (I, 6): *Ita tertio triumphans urbem ingressus est et appellatus secundus Romulus, quasi et ipse patriae conditor*. Cfr. KENNETH SCOTT, *The Identification of Augustus with Romulus-Quirinus*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 56, 1925, p. 95.

¹⁵ Le fonti narrano che Cesare fu insignito del titolo in una seduta senatoriale poco precedente alle Idi di marzo, in cui vennero attribuiti al dittatore grandi onori. Dio XLIV.4.4.: “*Πρός τε τούτοις τοιούτοις οὐσι πατέρα τε αὐτὸν τῆς πατρίδος ἐπωνόμασαν*”; Liv. *Per.* 116: “*Et cum plurimi maxime honores a senatu decreti essent, inter quos ut 'parens patriae' appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, invidiae aduersus eum causam praestiterunt, quod senatui deferenti hos honores*”; Cic. *Phil.* XIII. 25: “*si enim ille patriae parens, ut tu appellas (ego quid sentiam, videro), cur non hic parens verior, a quo certe vitam habemus e tuis facinerosissimis manibus ereptam?*”.

¹⁶ RRC 480/19.

¹⁷ CIL IX. 2628: “*Genio dei Iuli parentis patriae quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit*”. Cfr. GIUSEPPE FLAMMINI, *L'apoteosi di Cesare tra mito e realtà: Ovid. Met.*, 15,

Ottaviano nel Foro in suo onore¹⁸.

Questa insistenza sull'idea di *pater* (della *terra*, della *patria*, degli *hominēs*, dell'*orbis*) merita di essere interpretata.

È stato giustamente notato come quello di Roma sia stato “nella costanza del suo tratto maggiore un diritto di padri, non di individui o cittadini o comunità, ma di padri”¹⁹.

La parola *pater*, com'è stato ricordato, ha due radici indoeuropee, entrambe molto antiche: la prima, **pat-*, esprime “l'idea della paternità, con tutto ciò che ne consegue in termini di detenzione del primato, specie in una società patriarcale e patrilineare come quella romana”²⁰; la seconda, **pot-*, indica “la pacifica facoltà dispositiva” su oggetti, luoghi, animali o persone, e, in questo senso, si ricollega alla *potestas*²¹, distinguendo chi è *potis*, ‘capace’, da chi vi è sottoposto.

Comunque, nel mondo romano, il termine *pater* assume due accezioni differenti, che sono talvolta sovrapponibili ma molto più spesso distinte, se non confliggenti.

Il padre biologico è infatti, come la madre, *parens*, “generatore”²², figura a cui il figlio deve rispetto e riguardo ma che, se ha a sua volta il proprio padre (o nonno, o bisnonno: *avus*, *abavus*, *atavus*²³...) ancora in vita, e non è da questo stato emancipato, non ha nessun diritto sul proprio discendente, la cui vita apparterà esclusivamente all'avo, il *pater familias*. Individuo che, finché non morirà o disporrà l'*emancipatio* dei suoi discendenti, eserciterà su questi il potere assoluto ed esclusivo della *patria potestas*.

I *patres filii familias*, ossia i *filii familias* che hanno a loro volta una progenie (categoria certamente più numerosa di quella dei *patres familias*, composta per lo più da persone anziane), così come non possono essere proprietari di alcunché, non dispongono neanche della vita dei propri figli²⁴. Solo il *pater*

745-851 in DIEGO POLI (a cura di), *La cultura di Cesare*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Macerata – Matelica, 30 aprile – 4 maggio 1990, il Calamo, Roma 1993, p. 737.

¹⁸ Suet., *Caes.* LXXXV: “*Postea solidam columnam prope viginti pedum lapidis Numidici in foro statuit [in]scripsitque PARENTI PATRIAE*”.

¹⁹ FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Fondamenti del diritto antico*, in *Iura & Legal Systems* 2, 2015, p. 275.

²⁰ ARDUINO MAIURI, “*Augustus pater*” (**pat-*), “*Augustus sacerdos*” (**pot-*). *Diritto, religione e “captatio consensus”*, in IGOR BAGLIONI (a cura di), “*Saeculum aureum*”. *Tradizione e innovazione nella religione di epoca augustea* I. *Augusto, da uomo a dio*, Edizioni Quasar, Roma, 2016, p. 167.

²¹ *Ivi*, p. 168.

²² FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Fondamenti del diritto antico*, cit., p. 276.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Per tutti, MARIO TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, II ed., Giuffrè, Milano,

familias vanta veri e propri diritti nei confronti dei discendenti, sui quali, almeno in teoria, potrà esercitare anche lo *ius vitae ac necis*, in modo del tutto insindacabile, esattamente come il padrone nei confronti dello schiavo: “finché durò l’isola familiare, questa fu il regno dell’obbedienza”²⁵. Ed è molto frequente, nelle fonti, che il *pater familias* sia indicato semplicemente come *pater*, venendo affidato al contesto il compito di chiarire a quale delle due figure si faccia riferimento.

Impossibile dire quale dei due rapporti, per il *filius*, sia più importante, se quello col padre biologico o col *pater familias*. In genere – vivendo, di regola, almeno nella prima fase della vita, accanto a lui e alla madre – egli ha più a che fare col primo, ma la sua vita è nelle mani del secondo. Il primo di regola (ma non sempre) è destinato a diventare *pater familias*, è una sorta di *pater familias* in quiescenza. Ma, se il *parens* ha generato il figlio, il *pater familias* può essere tale anche in assenza di alcun legame biologico con i sottoposti, ma solo per averli fatti entrare sotto la propria *potestas* in forza di apposito negozio giuridico (*adrogatio* o *adoptio*)²⁶.

Naturalmente tanto il *pater* biologico quanto quello potestativo (che, chiaramente, possono anche coincidere) possono essere affettuosi o dispotici, mansueti o irascibili, cordiali o arroganti. Ma è innegabile che l’idea del potere, della forza, dell’arbitrio nei confronti del *filius* sarà concentrata nella persona del *pater familias*: è lui, e solo lui, il “titolare” della vita del sottoposto.

Il “tante volte *pater*” Augusto (*terrae, patriae, hominum, orbis*), che tipo di *pater* è? *Parens* o *pater familias*?

Tutto lascia propendere per la seconda ipotesi.

Innanzitutto, Ovidio, così come, generalmente, le altre fonti²⁷, evita di usare la parola *parens*.

Ma, al di là di questo, è molto verosimile che, nel momento che Augusto è presentato come *pater* di tutto (della *patria*, degli *homines*, dell’*orbis*), il riferimento sia alla *patria potestas*, e non alla paternità biologica.

Se Romulus (secondo Plutarco, padre di due figli, Prima e Aollius²⁸) può

1989, pp. 104 ss.

²⁵ FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Fondamenti del diritto antico*, cit., p. 276.

²⁶ Per tutti, MARIO TALAMANCA, *op. cit.*, pp. 45 ss., 296.

²⁷ Va segnalata però un’epigrafe rinvenuta a Pompei con l’iscrizione [*Augu*]sto *Caesari* [*Divi filio*], *p. arenti patriae*. (CIL X 823; Napoli, Museo archeologico nazionale, n. inventario 3.810).

²⁸ Plutarco riporta che, secondo alcuni, Hersilia si sposò con Ostilio (definito, in *Rom.* XLV, anatenato di Tullio Ostilio), secondo altri con lo stesso Romulus, da cui avrebbe avuto due figli: Prima, chiamata così perché primogenita, e Aollius.

Rom. XXX-XXXI: Τὴν δὲ Ἐρσιλίαν οἱ μὲν Ὀστίλιον γῆμαι λέγουσιν, ἄνδρα Ῥωμαίων ἐπιφανέστατον, οἱ δ’ αὐτὸν Ῥωμύλον, καὶ γενέσθαι καὶ παῖδας αὐτῶ, μίαν μὲν θυγατέρα Πρίμαν, τῇ

essere effettivamente considerato *parens* dell'Urbe, che fu creata da lui, appare poco verosimile pensare che (in un' enfasi encomiastica) Augusto venga definito come colui che avrebbe 'generato' una nuova patria, di cui sarebbe pertanto stato *parens*. La *terra* può essere considerata "*omnium parens*"²⁹, più arduo è pensare che lo sia stato un singolo uomo.

Anche, comunque, non escludendo che Augusto sia stato considerato *parens* dell'Urbe, della *patria* e perfino (in un'apologia ancora più accentuata) dell'intero orbo terracqueo, che sarebbe stato da lui 'ri-generato', è davvero difficile pensare – anche se l'adulazione non ha limiti – che sia stato eletto a *parens* di tutti gli *homines* della terra.

Neanche questo si può escludere, certo, ma non va dimenticato che il *parens*, in un sistema monogamico, e senza contare eventuali figli illegittimi (e non sarebbe il caso), può essere tale solo nei confronti di un numero limitato di soggetti, non più di una decina. La *patria potestas*, invece, non conosce limiti numerici: attraverso l'*adrogatio* e l'*adoptio* un *pater familias* può estendere il suo potere, teoricamente, su moltitudini sconfinite di soggetti.

Ed è esattamente questo il caso di Augusto, chiamato, nella visione del poeta, ad acquisire una *patria potestas* universale nei confronti di tutti gli uomini (anche, quindi, degli stessi *patres familias*, il cui potere verrà così circoscritto al mero ambito privato³⁰), in quanto estesa all'intera *patria*. È già presente, in tale visione di *patria*, l'universalismo che sarà poi formulato nella concezione dei giuristi di "*Roma communis nostra patria*"³¹, e del "*princeps pater patriae*"³², e che sfocerà nella concessione a tutti i sudditi dell'impero, nel 212 d.C., con la *Constitutio Antoniniana*, della cittadinanza romana³³.

E "se i senatori venivano deferentemente definiti *patres*, lo stesso titolo di *pater patriae*, *clou* della gestione augustea del consenso, si risolve in realtà

τάξει τῆς γενέσεως οὗτω προσαγορευθεῖσιν, ἕνα δὲ υἱὸν μόνον, ὃν Ἀόλλιον.

²⁹ Suet., *Iul.* 7.2. Cfr. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Cicerone e Giulio Cesare tra democrazia e diritto*, in GIAN GUALBERTO ARCHI (a cura di), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*, Giuffrè, Milano, 1985, 281-292, ora in Id., "*Sententia legum*" tra mondo antico e moderno. *Diritto romano* I, Jovene, Napoli, 2000, p. 205.

³⁰ FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Fondamenti del diritto antico*, cit.; *Pater familias, pater senatus, pater patriae*, cit.

³¹ Mod., *Dig.* L.1.33. Cfr. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Il concetto di "Urbs Roma": giuristi e imperatori romani*, in Id. (a cura di), "*Sententia legum*" tra mondo antico e moderno. *Diritto romano* I, cit., p. 360.

³² Call., *Dig.* 48.22.18. Cfr. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, "*Il concetto di Urbs Roma*", cit., p. 360; Id., *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio*, in *Labeo*, 14, 1968, pp. 251-270, ora in Id., *Giuristi adrianei*, II ed., "L'Erma" di Bretschneider, Roma, 2011, p. 156: "Il principe stesso è *pater* rispetto alla *patria*, che è la comune famiglia di tutti i cittadini".

³³ Id., "*Il concetto Urbs Roma*", cit., l.u.c.

in una figura etimologica: anche *patria* evoca, infatti, il concetto di paternità, rinviando sia al nutrito complesso degli antenati, i *maiores*, divenuti ormai, in quanto *Manes*, numi tutelari dei loro rispettivi nuclei familiari, sia ai costumi aviti, i *mores*³⁴.

Ma il principale elemento che induce a considerare la parola *pater*, nella locuzione “*pater patriae*”, nel senso di *pater familias* è l’aggettivo *sanctus*³⁵, che è ad esso preposto, e che rinvia inequivocabilmente – in quanto equivalente di *religiosus*³⁶ – alla dimensione sacrale del *pater patriae*, che è la stessa del *pater familias*, e solo di lui.

“Il *pater familias* è il sacerdote dei *sacra familiaria* in attesa di essere accolto tra i *Di Lares* e i *Di Penates*”³⁷, è colui che, collocato al vertice³⁸ dell’“isola sacra” della *familia*³⁹, si pone come intermediario tra il mondo dei viventi e quello dei defunti, dai quali riceve forza e autorità, e ai quali garantisce i dovuti onori, in attesa di raggiungerli nel regno dei morti⁴⁰. Al *parens*, il semplice padre biologico, non è invece mai riconosciuto alcun ruolo di tipo sacerdotale, non ha alcuna funzione di rappresentante e intermediario dei suoi generati nei confronti degli dèi. Augusto, perciò, non è un *sanctus parens* degli *homines*, ma un *sanctus pater* della grande *familia* universale che è diventata la *patria*, ossia l’*orbis*.

2. Principatus, auctoritas, sanctitas

Com’è noto, fu al termine *auctoritas* che Augusto volle affidare il compito di sintetizzare l’essenza della sua peculiare posizione di *primus inter pares*, rispettoso servitore e protettore della *res publica*: “*auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihil magis habui quam ceteri qui mihi in magistratu conlegae fuerunt*”⁴¹.

Le due parole, *Augustus* e *auctoritas* (come anche *augere*, *augur*, *augu-*

³⁴ ARDUINO MAIURI, *op. cit.*, p. 168.

³⁵ Sul cui significato, cfr. CLAUDIA SANTI, *Il titolo di “Augustus”: materiali per una definizione storico-religiosa*, in IGOR BAGLIONI, *op. cit.*, p. 34.

³⁶ CLAUDIA SANTI, *Il titolo di “Augustus”*, cit., p. 124.

³⁷ FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Pater familias, pater senatus, pater patriae*, cit., p. 5.

³⁸ Ma sarebbe un vertice non in alto, bensì in basso, in prossimità con la linea della terra, che separa i viventi dai defunti: cfr. DARIO ANNUNZIATA, “*Ius imaginum*” e “*isola sacra*”, in *Iura & Legal Systems* 5, 2018 B, p. 1ss.

³⁹ FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Fondamenti del diritto antico*, cit.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ RGDA XXXIV.3.

rium), com'è risaputo, hanno l'identica radice dall'indoeuropeo *aug-, che esprime l'idea del 'moltiplicare', 'crescere', 'incrementare'⁴². Il *princeps auget* sulla *res publica*⁴³, nel senso che esercita su di essa lo stesso ruolo di tutela e protezione svolto dal tutore nei confronti del *pupillus*. E, diversamente da quella del tutore, l'*auctoritas* di Augusto avrà anche una valenza sacrale, di un "sacro positivo", "connesso con il mondo degli dèi e della religione"⁴⁴.

I cittadini dell'impero sono sottoposti a un *princeps* che li guida *auctoritate*, e a una nuova, inedita *potestas*, che non è quella dei magistrati (*potestati autem nihil magis habui...⁴⁵*), l'equivalente di una *patria potestas* universale, non certo di una *dominica potestas*, perché coloro che vi soggiacciono sono uomini liberi e fortunati, non servi.

Ma se il termine *auctoritas* non compare nell'elogio del *princeps* formulato nel passo di Ovidio, se non implicitamente, ben esplicito è invece quello di *sanctitas*, che spicca all'inizio dell'*elogium*: *Sancte pater patriae*. Il *princeps* si ammanta di una *sanctitas* che è la diretta derivazione – amplificata a livello universale – della *sanctitas regum*, la 'santità' dei re di Roma rievocata, secondo l'attendibile testimonianza di Svetonio, nel 68 a.C., da Cesare, nell'elogio funebre della zia paterna Iulia e della prima moglie Cornelia⁴⁶.

Se all'*auctoritas* fu affidato il compito di mitigare, nell'apparenza, la sostanza monarchica del potere del *princeps*, il poeta non ritiene di doversi pronunciare su questo, perché la forza del sovrano trova la sua origine e la sua giustificazione nella sua *sanctitas*: egli, in quanto *sanctus pater patriae*, eserciterà una forma di divina *patria potestas* sugli uomini, assimilabile alla *sanctitas* dei re, sottoposti, a loro volta, alla *potestas* degli dèi (*quorum ipsi in potestate sunt reges⁴⁷*).

È importante sottolineare che il discorso di Cesare, come è stato evidenziato, rappresenta la prima testimonianza storica della *sanctitas*, laddove precedentemente si trova nelle fonti soltanto il termine *sanctitudo*, dal diverso significato⁴⁸. Il futuro dittatore vanta la *sanctitas* della *gens Iulia*, collegandola

⁴² Cfr. CLAUDIA SANTI, *Il titolo di "Augustus": materiali per una definizione storico-religiosa*, cit., p. 119 ss.

⁴³ *Ivi*, p. 119 ss.

⁴⁴ *Ivi*, pp. 123, 125.

⁴⁵ RGDA XXXIV.3.

⁴⁶ *Iul.* VI. 1: "Amatae meae maternum genus ab regibus ortum, paternum cum diis immortalibus coniunctum est. Nam ab Anco Marcio sunt Marcii Reges, quo nomine fuit mater; a Venere Iulii, cuius gentis familia est nostra. Est ergo in genere et sanctitas regnum, qui plurimum inter omnes pollent, et caerimonia deorum ipsi in potestate sunt reges".

⁴⁷ Suet., *Iul.* 6.1.

⁴⁸ CLAUDIA SANTI, *Ambiti della 'sanctitas' nella Roma antica*, in CLAUDIA SANTI, ENNIO SANZI

alla *caerimonia deorum*, “attraverso la dea Venus, progenitrice della *gens*”⁴⁹, e, così facendo, qualifica tale qualità come “non riferibile in modo specifico agli dèi”⁵⁰.

Se, “già agli esordi della sua carriera politica, Cesare aveva concepito il progetto di porsi in una posizione sovraordinata rispetto al *corpus* civico”⁵¹, Ovidio, nel suo *elogium* di Augusto, sviluppa e precisa questa concezione, collegando la *sanctitas* del *divi filius* alla sua qualità di *pater patriae*, *pater orbis*, *pater hominum*.

Un modello di ‘paternità’ ispirato alla *patria potestas*, ma temperato dalla definizione del *pater patriae* quale *princeps*, e non *dominus* (laddove il potere del *pater familias* sui suoi sottoposti, nella sua assolutezza, ha degli innegabili tratti di somiglianza con quello del *dominus* sui *servi*⁵²).

L’aggettivo *sanctus*, in questo senso, è essenziale nella qualificazione della nuova supremazia del *princeps*, la cui inedita posizione di “triplo *pater*” (*patriae*, *orbis*, *hominum*) viene affermata grazie a una trasfigurazione in chiave religiosa e universalistica della *patria potestas*. L’*augustus* è *sanctus*, i due termini vanno praticamente a coincidere, e assorbono in sé la plurisecolare sacralità della *patria potestas*, risignificata in chiave monarchica e universale.

3. La teologia del principato

Si può scorgere, nel passo di Ovidio, un tassello particolarmente significativo e suggestivo dell’edificazione di quella “teologia del principato”⁵³ che proprio in quegli anni, com’è noto, si andava costruendo intorno alla figura del *princeps*, eletto a perno di un nuovo sistema politico, istituzionale e religioso, ruotante intorno al peculiare carisma soteriologico e sovraumano di quell’uomo benedetto dagli dèi, chiamato ad assicurare eterna fortuna e felicità a Roma e al mondo (due concetti che andavano, ormai, a intrecciarsi strettamente, se non a coincidere).

Certo, dal passo del poeta emerge in modo evidente l’intento apologetico

(a cura di), ‘Santo’ e ‘santità’. *Roma Grecia Tarda Antichità Buddismo*, Lithos, Roma, 2020, p. 22.

⁴⁹ CLAUDIA SANTI, *Ambiti della ‘sanctitas’ nella Roma antica*, cit., p. 22. Cfr. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Cicerone e Giulio Cesare tra democrazia e diritto*, cit., p. 208.

⁵⁰ CLAUDIA SANTI, *Ambiti della ‘sanctitas’ nella Roma antica*, cit., p. 22.

⁵¹ CLAUDIA SANTI, *Ambiti della ‘sanctitas’ nella Roma antica*, cit., p. 23.

⁵² FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Pater familias, pater senatus, pater patriae. Il filo più profondo della storia di Roma*, cit., p. 2019.

⁵³ MAURO MENICCHETTI, *Augusto e la teologia della vittoria*, Edizioni Quasar, Roma, 2021.

e adulatorio nei confronti dell'imperatore, che viene posto su un piedistallo di gloria e virtù assolutamente irraggiungibile da qualsiasi essere umano, tanto elevato da essere considerato meritevole di sedere accanto agli dèi. Augusto è più grande di Cesare, suo padre adottivo, in quanto è stato egli a eleggerlo, *post mortem*, a natura divina. L'appellativo di *divi filius*, in questa visione, acquista un significato diverso, in quanto il prestigio di Augusto non dipende tanto dall'essere figlio di un dio⁵⁴, ma dall'aver avuto il potere e l'autorità di fare di suo padre un dio. Dall'essere un mortale non solo destinato ad assurgere tra gli dèi celesti, ma capace di creare nuove divinità.

Si può inoltre notare come, nel ricordare l'attribuzione al *princeps* del titolo di *pater patriae*, il poeta ometta di ricordare, evidentemente per scelta deliberata, l'attributo di *parens patriae* conferito precedentemente a Cesare. L'omissione ("senz'altro voluta"⁵⁵, un "assoluto silenzio"⁵⁶) appare funzionale a dare maggiore risalto alla figura di Augusto, rispetto a quella del suo padre adottivo. Tale ipotesi pare suffragata anche dal fatto che, delle sei date dedicate nel calendario, al tempo della redazione dei *Fasti*, alla commemorazione del dittatore (12 luglio, giorno della sua nascita [100 a.C.]; 17 marzo, battaglia di Munda contro i pompeiani [45 a.C.]; 27 marzo, battaglia del Nilo e conclusione vittoriosa della guerra d'Egitto [47 a.C.]; 6 aprile, battaglia di Tapso contro Giuba I e i pompeiani [46 a.C.]; 2 agosto, vittoria di Spagna contro Afranio e Petreio [49 a.C.]; 9 agosto, definitiva sconfitta di Pompeo in Tessaglia [...]), nel poema resta solo quella dedicata alla vittoria di Munda⁵⁷.

Si può pensare che tale 'ridimensionamento' dello spazio dedicato a Cesare sia stato volutamente deciso per ingraziarsi Augusto, per il quale il padre adottivo poteva rappresentare uno scomodo elemento di paragone. È nota, al riguardo, l'interpretazione del Syme⁵⁸ (oggetto però di discussione⁵⁹), secondo cui Ottaviano, una volta conquistato il potere, si sarebbe premurato di marginalizzare⁶⁰ la figura del padre adottivo, per non ricevere ombra da essa.

Il poeta ricorda anche che la dea Vesta gli avrebbe rivelato che alle Idi di Marzo Cesare non sarebbe stato realmente ucciso, perché ad essere trafitta

⁵⁴ Sul punto, ampiamente, LUCIANO CANFORA, *Augusto figlio di dio*, Laterza, Roma-Bari, 2015.

⁵⁵ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 154.

⁵⁶ *Ivi*, pp. 114-115.

⁵⁷ *Fasti* IV. 377-386. Sul punto, ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, pp. 116-118.

⁵⁸ RONALD SYME, *History in Ovid*, Clarendon Press, Oxford, 1978; cfr. ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, pp. 111-112.

⁵⁹ Cfr. PETER WHITE, *Julius Caesar in Augustan Rome*, in *Phoenix*, 42, 1988, p. 334 ss.; ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 113.

⁶⁰ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 112.

sarebbe stata solo la sua *umbra*, dal momento che essa stessa avrebbe sottratto il corpo del dittatore alle armi dei congiurati, lasciando loro “un nudo simulacro”⁶¹. Augusto sarebbe stato così incaricato di “vendicare con giuste armi il padre”, la cui anima sarebbe intanto stata accolta tra gli dèi. È proprio in questa vendetta che Ovidio indica l’essenza dell’operato, della *pietas* e degli inizi della carriera di Augusto (“*Hoc opus, haec pietas, haec prima elementa fuerunt Caesaris, ulcisci iusta per arma patrem*”⁶²).

Ma si può immaginare che il *princeps* abbia potuto considerare riduttiva questa visione del suo *opus*, della sua *pietas* e dei suoi *prima elementa*, il cui valore consisterebbe soltanto nella realizzazione di una vendetta per una “morte apparente”. *L’umbra Caesaris*, verosimilmente, avrebbe così continuato a gravare sul suo “pio vendicatore”⁶³, sminuendone la missione salvifica e universale, che andava ben al di là di questo atto di riparazione.

Il poeta, poi, ritiene opportuno precisare che il titolo fu attribuito a Ottaviano congiuntamente – come ricordato nelle stesse *Res Gestae*⁶⁴ – dal senato (*curia*, dal nome del posto dove le assise si riunivano), dai comizi centuriati (indicati come *plebs*, nel senso di *populus*) e dall’*ordo equester*. Riguardo a quest’ultima fonte di attribuzione, Ovidio ritiene opportuno ricordare che anch’egli, come membro dell’ordine dei cavalieri, fu artefice di tale scelta (“*hoc dedimus nos tibi nomen, eques*”). Tale precisazione, come è stato esattamente notato, contiene uno “spunto autobiografico da parte del sulmonese, come tale meno conforme al timbro impersonale e solenne dell’enunciazione”⁶⁵, e può facilmente essere apparsa, agli occhi del *princeps* e del suo attento e sospettoso *entourage*, un gesto di superbia. Forse il poeta pretendeva che Augusto lo ringraziasse pubblicamente per quello che veniva presentato non come un atto dovuto, ma come un segno di generosa benevolenza? Forse si attendeva (rendendo pubblica questa aspettativa) che il *princeps*, in qualche modo, ricambiasse? E poi, come in ogni teologia, non sono gli uomini a decidere gli eventi, ma soltanto gli dèi (o il dio unico), all’uomo spetta solo di interpretare e illustrare i percorsi della divina provvidenza. In questo caso, invece, sembrerebbe che sia stato proprio lo stesso Ovidio, insieme ai colleghi *equites*, a forgiare il destino dell’impero. E ciò non andava bene.

⁶¹ III. 697-702: “*castis Vesta locuta focus: / ‘ne dubita meminisse: meus fuit ille sacerdos; / sacrilegae telis me petiere manus. / ipsa virum rapui simulacraque nuda reliqui: / quae cecidit ferro, Caesaris umbra fuit.*” Cfr. ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 132.

⁶² *Fasti* III. 709-710. Cfr. ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 132.

⁶³ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 142.

⁶⁴ RGDA XXXV. 1.

⁶⁵ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 146.

4. Conditor alter

Come accennato, il passo di Ovidio continua con un singolare parallelismo tra Augusto, vero apripista della nuova età dell'oro, e Romulus, il cui operato, a confronto, svilisce miseramente.

Fasti II. 133-144.

Romule, concedes: facit hic tua magna tuendo
moenia, tu dederas transilienda Remo.
te Tatius parvique Cures Caeninaque sensit,
hoc duce Romanum est solis utrumque latus;
tu breve nescio quid victae telluris habebas,
quodcumque est alto sub Iove, Caesar habet.
tu rapis, hic castas duce se iubet esse maritas;
tu recipis luco, reppulit ille nefas;
vis tibi grata fuit, florent sub Caesare leges;
tu domini nomen, principis ille tenet;
te Remus incusat, veniam dedit hostibus ille;
caelestem fecit te pater, ille patrem.

“Romulus, ammettilo: questi rende forti le tue mura vegliando su di esse, tu le desti a Remus da saltare. La tua forza fu avvertita da Tazio, Cenina e dalla piccola Curis, mentre sotto il suo comando il mondo è romano da Oriente a Occidente. Tu possedevi un piccolo spazio di terra, Cesare ha in suo potere tutto ciò che si trova sotto l'alto Iuppiter. Tu rapisci le spose, questi vuole che, con lui al potere, siano caste. Tu accogli il crimine nel bosco sacro, questi lo respinge. A te fu gradita la violenza, sotto Cesare fioriscono le leggi. Tu porti il nome di padrone, questi di principe. Tu porti l'accusa di Remus, questi ha perdonato i nemici. Tu sei stato reso divino da tuo padre, questi ha reso divino suo padre”⁶⁶.

Ovidio sviluppa un vero e proprio dileggio, dalle parole ‘sferzanti’⁶⁷, di Romulus, il *conditor*, che viene beffardamente invitato (“*Romule, concedes...*”) a riconoscere la sua netta inferiorità, su tutti i fronti, rispetto ad Augusto, il quale lo avrebbe superato (e smisuratamente) nella protezione della città, nelle

⁶⁶ Trad. di ALESSANDRA BARCARO, *La morte di Remo in età augustea*, in *Riv. Di cultura classica e medievale* 49/1, 2007, p. 43.

⁶⁷ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 148.

conquiste militari, nella tutela della virtù femminile, nella lotta contro il crimine, nella difesa della legge, nella magnanimità, nella modestia. Dai versi del poeta traspare un Romulus capace solo di piccole vittorie militari, addirittura ridicole di fronte alla conquista, da parte di Augusto, dell'intero mondo civile, e vendicativo nei confronti dei nemici, laddove il nuovo fondatore, il *conditor alter*, dall'alto della sua superiorità, riservava agli avversari il suo magnanimo perdono, aprendo loro le porte di quella nuova *patria* universale di cui egli era *pater*.

Ma mortificare Romulus in confronto al *princeps* poteva essere discutibile agli occhi di quest'ultimo.

Nei confronti del primo re, e della sua trasfigurazione celeste, com'è noto, Ottaviano volle esibire un legame particolarmente forte, tale da fungere da essenziale cemento della sua investitura imperiale. Sebbene il *princeps* avesse accantonato l'iniziale progetto di assumere il *cognomen Romulus*⁶⁸, per allontanare le ombre del sospetto di *adfectatio regni* e della latente violenza del primo re⁶⁹ dalla sua prospettiva aurea e gloriosa, il parallelismo con il mitico fondatore pare riemergere sottotraccia, come "identificazione indiretta"⁷⁰.

Attraverso gesti, luoghi, date, nomi, traspare infatti una fitta rete di riferimenti simbolici che lega Romulus ad Augusto, *conditor alter*.

Il *princeps*, come il *conditor*, sarebbe nato il ventuno settembre⁷¹, avrebbe celebrato tre trionfi⁷², avvistato dodici avvoltoi⁷³, sarebbe stato membro degli

⁶⁸ Dio LIII.16.7-8: ὁ Καῖσαρ ἐπεθύμει μὲν ἰσχυρῶς Ῥωμύλος ὀνομασθῆναι [...] αἰσθόμενος δὲ ὅτι ὑποπτέεται ἐκ τούτου τῆς βασιλείας ἐπιθυμεῖν, οἶκετ' αὐτοῦ ἀντεποιήσατο. Suet. Aug. VII: "Postea Gaii Caesaris et deinde Augusti cognomen assumpsit, alterum testamento maioris avunculi, alterum Munati Planci sententia, cum, quibusdam censentibus Romulum appellari oportere quasi et ipsum conditorem urbis, praevaluisset, ut Augustus potius vocaretur, non tantum novo sed etiam ampliore cognomine".

⁶⁹ Indissociabili dal *conditor urbis* erano infatti elementi controversi, quali il fratricidio, il ratto delle Sabine, l'omicidio del prozio Amulius, il sodalizio con banditi e malfattori, e lo stesso, oscuro, titolo di *rex*.

⁷⁰ ALESSANDRA BARCARO, *La morte di Remo in età augustea*, cit., p. 31. Cfr. TIMOTHY PETER WISEMAN, *The House of Augustus and the Lupercal*, in *Journal of Roman Archaeology*, 22, 2009, pp. 527 ss.

⁷¹ KENNETH SCOTT (*The Identification of Augustus with Romulus-Quirinus* Scott, cit., p. 98) ha rilevato che, secondo Svetonio (Aug. V) il *princeps* sarebbe nato nove giorni prima le calende di ottobre, ossia il ventuno settembre, giorno che, a detta di Plutarco (Rom. XII) sarebbe stato indicato da un certo Taruzio come compleanno di Romulus.

⁷² Suet., Aug. XXII: "Curulis triumphos tris egit, Delmaticum, Actiacum, Alexandrinum, continuo triduum omnes."

⁷³ Suet., Aug. XCV: "Primo autem consulatu et augurium capienti duodecim se vultures ut Romulo ostenderunt, et immolanti omnium victimarum iocinera replicata intrinsecus ab ima fibra paruerunt, nemine peritorum aliter coniectante quam laeta per haec et magna portendi." Cfr. CLAUDIA SANTI, *Il titolo di "Augustus": materiali per una definizione storico-religiosa*, cit., p. 127; GIANFRANCO PURPURA, *Sulla eternità dell'impero, di Augusto e di Roma. Note aggiuntive di un lungo percorso*, in IAH, 11,

Augures e del *collegium fratrum Arvalium*⁷⁴, avrebbe costruito la sua *domus* (nel cui vestibolo, rammenta, fu inciso il titolo di *pater patriae*⁷⁵) sul Palatino, nei pressi della *casa Romuli* e del *Lupercal*, avrebbe edificato il suo mausoleo nel Campo Marzio, dove erano sepolti i re⁷⁶, e lì, dove Iulius Proculus aveva assistito all'apoteosi di Romulus⁷⁷, la sua anima sarebbe stata vista ascendere al cielo da Numerio Attico⁷⁸.

Ma soprattutto, il suo ruolo di *conditor alter*, artefice del “nuovo inizio”, riemerge nei nomi: in quel *cognomen* memore dell'*augustum augurium*⁷⁹ con cui fu fondata la città – *auguria* che, evidentemente, dovevano essere rinnovati – e nello stesso titolo di *pater patriae*⁸⁰.

Ma che merito ci sarebbe stato ad apparire colui che aveva proseguito e completato l'opera di un personaggio così scialbo e mediocre? Come è stato giustamente notato, con questo scarso rispetto per Romulus il poeta avrebbe anche colpito (in modo “either subsersive, or innocently out of touch with his times”⁸¹) il progetto ideologico di Augusto, fondato sull'idea del *princeps* come colui che avrebbe portato a felice compimento la sacra missione avviata dal primo re di Roma⁸².

Si potrebbe pensare che questi accenti delle parole di Ovidio abbiano potuto suonare tanto sgraditi alle orecchie del *princeps* da contribuire all'ema-

2019, p. 47 nt. 87.

⁷⁴ *Mon. Anc.* 1.7.

⁷⁵ RGDA XXXV. 1: “*in vestibulo aedium meum*”.

⁷⁶ *Serv. Ad Aen.* IX. 272: “*mos fuerat ut viris fortibus sive regibus pro honore daretur aliqua publici agri particula ut habuit Tarquinius Superbus in campo Martio*”.

⁷⁷ *Liv.* I.16, *Dion. Hal.* II.56, *Plut., Rom.* XXVII, *Cic., Rep.* II.17-20; I.25, *De leg.* I. 3.; *Ov., Fast.* II. 490-509.

⁷⁸ *Dio* LVI.46.2: “ἐκείνη δὲ δὴ Νομηρίῳ τινὶ Ἀττικῷ, βουλευτῇ ἐστρατηγηκότι, πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδας ἐχαρίσατο, ὅτι τὸν Αὐγούστον ἐς τὸν οὐρανόν, κατὰ τὰ περὶ τε τοῦ Πρῶκλου καὶ περὶ τοῦ Ρωμύλου λεγόμενα, ἀνιόντα ἐορακεῖναι ὤμοσε”; *Suet. Aug.* C: “*Nec defuit vir praetorius, qui se effigiem cremati euntem in caelum vidisse iuraret*”. Cfr. KENNETH SCOTT, *The Identification of Augustus with with Romulus-Quirinus*, cit., p. 100; JEAN GAGÉ, *Le témoignage de Julius Proculus (sur l'assumption de Romulus-Quirinus) et les prodiges fulguratoires dans l'ancien "ritus comitialis"*, in *L'Antiquité Classique*, 41/1, 1972, p. 52.

⁷⁹ *Enn., Ann.* 501 Vahlen: “*Augusto augurio postquam incluta condita Roma est*”, cfr. CLAUDIA SANTI, *Il titolo di “Augustus”: materiali per una definizione storico-religiosa*, cit., p. 124. Il verso è ricordato anche da Svetonio in *Aug.* VII.

⁸⁰ Cfr. DANIELLE PORTE, *Romulus-Quirinus, prince et dieu, dieu et prince. Étude sur le personnage de Quirinus et son évolution, des origines à Auguste*, in WOLFGANG HAASE, HILDEGARD TEMPORINI (a cura di), *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II. Principat*, 17.1, De Gruyter, Berlin, New York, 1981, p. 21.

⁸¹ GERALDINE HERBERT-BROWN, *Ovid and the ‘Fasti’. An Historical Study*, cit., p. 150.

⁸² Cfr. STEPHEN HINDS, ‘*Arma*’ in *Ovid’s ‘Fasti’*. II: *Genre, Romulean Rome and Augustan Ideology*, in *Arethusa*, 1, 1992, p. 132.

nazione del provvedimento di *relegatio*⁸³, sulle cui ragioni, com'è noto, si è a lungo soffermata la dottrina, fornendo diverse ipotesi di spiegazione.

Anche, se come è stato obiettato, “non esistono indizi che avvalorino tale congettura e, implicitamente, corroborino l'insoddisfazione del *princeps* per il preteso carattere ‘sovversivo’ del poema ovidiano”⁸⁴, appare altamente verosimile che la ‘demolizione’ di Romulus apparisse in netto contrasto con la teologia del principato, e su una questione non certo di secondaria importanza. Denigrando il figlio di Mars e di Rhea Silva, Ovidio offendeva quella che veniva presentata come la prima radice dell'autorità del *princeps*, uno dei principali punti di riferimento della sua propaganda politico-religiosa, che avrebbe potuto così risultare sensibilmente incrinata e compromessa. Il prestigio di Augusto non sarebbe certo cresciuto per aver egli superato un ‘rivale’ di così scarso livello⁸⁵. E poi, se il primo fondatore di Roma poteva essere così irraguardosamente schernito, cosa avrebbe impedito di immaginare che la stessa sorte sarebbe potuta toccare, in un futuro più o meno lontano, anche al secondo?

Ai nostri occhi, potrebbe apparire eccessivo che si guardasse con circospezione e con sospetto a quelle che, in fondo, avrebbero dovuto essere considerate delle mere manifestazioni di creatività poetica, apparentemente prive di potenzialità trasgressiva o eversiva. Ma, in quegli anni, la costruzione della “teologia del principato” avveniva seguendo una logica inedita, in via di definizione, molto complessa e particolare, che richiedeva massima cura e attenzione, e il cui ultimo approdo, soprattutto, appariva ancora incerto. Noi conosciamo questo esito, l'assetto finale di tale maestosa edificazione ideologica – che investì insieme politica, letteratura, diritto, religione, architettura, numismatica...⁸⁶ –, e non possiamo che constatare quello che fu il suo indubbio efficace funzionamento.

Un assetto che vede la figura di Ottaviano venerata come *princeps*, non *dominus*, *imperator*, tribuno della plebe, *sanctus*, *pater patriae*, *Augustus*, *augescens*, *restitutor rei publicae*, *Divi filius*, nominato erede dal suo padre adottivo ma ‘divinizzatore’ di questo, successore di Romulus e “nuovo fondatore” di Roma, figlio di Mars, “pari grado” terrestre di Iuppiter, re degli dèi,

⁸³ Non un vero e proprio esilio: cfr. LUIGI LABRUNA, ‘*Relegatus*’, non ‘*exul*’: Ovidio e il diritto, in LORENZO GAGLIARDI (a cura di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*. II, Giuffrè, Milano, 2018, p. 126 ss.; MATTIA MILANI, *La ‘relegatio’ di Ovidio*, in *Jus-online*, 1, 2022, pp. 1 ss.

⁸⁴ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, p. 151.

⁸⁵ Il *princeps*, infatti, nell'elogio di Ovidio, pare collegare “his greatness not only to his own merit but also to the demerits of others”: GERALDINE HERBERT-BROWN, *Ovid and the ‘Fasti’*. *An Historical Study*, cit., p. 153.

⁸⁶ Cfr. LUCIANO CANFORA, *Augusto figlio di dio*, *op. cit.*, pp. 437 ss.

discendente di Aeneas (figlio di Venus), sacerdote di Vesta⁸⁷, responsabile, come Pontifex Maximus, del calendario, di tutte le cerimonie religiose e del culto di tutti gli dèi, *pacator orbis*, unificatore dei tre continenti, “signore della pace e della guerra”⁸⁸, artefice della chiusura, per tre volte (contro le due di tutti i secoli precedenti) del tempio di Ianus Quirinus, membro di molti collegi sacerdotali, restauratore dei templi e delle tradizioni religiose di Roma, inauguratore dell’*aevum* eterno della felicità universale, incarnazione della *pax Augusta*, in Egitto “dio figlio di un dio”⁸⁹, ma in Occidente non ancora dio, ma *praesens deus*⁹⁰, “dio vivente”, per molti aspetti “più di un dio”.

Una costruzione estremamente minuziosa e articolata, fondata su tanti pesi e contrappesi, su un singolare intreccio – a livello religioso, giuridico, politico – di tradizione e innovazione, su un culto della personalità che comprendeva, accanto alla magnificenza dell’uomo benedetto dagli dèi, e loro “direttore d’orchestra”, anche la sua umiltà, il suo presentarsi come un semplice cittadino, *primus inter pares*.

Noi, ripetiamo, conosciamo questo quadro complesso e articolato, che è il punto di arrivo di quello che fu certamente un processo lungo, contrastato e accidentato, che non ci è dato di conoscere – se non in modo ipotetico e deduttivo – nei suoi percorsi di formazione. Sarebbe bastato poco per spingere verso un esito diverso, per sbilanciare l’architettura ideologica verso una concezione nettamente monarchica e dispotica o esplicitamente teocratica del potere, di tipo orientale, o, al contrario, prevalentemente tradizionale, occidentale e repubblicana.

In questo processo di elaborazione ideologica, le idee che furono considerate – per i più vari motivi – inopportune, o pericolose, furono scartate. Chi era portatore delle concezioni non destinate ad affermarsi, e insisteva nel proporle, finiva fatalmente per essere considerato eretico, per delle differenze di pensiero apparentemente anche minime.

Nel caso di Augusto e Ovidio, se un privato cittadino, magari residente in qualche remota località dell’impero, avesse voluto adorare il *princeps* come un dio, o si fosse fatto beffe di lui, la cosa avrebbe potuto apparire trascurabile. Ma un così noto e celebrato poeta, redattore del grandioso poema sul calen-

⁸⁷ ROBERTO SCEVOLA, *op. cit.*, pp. 132-142, p. 169.

⁸⁸ Strabo, *Geogr.* XVII. 3. 25. Cfr. LUCIANO CANFORA, *Augusto figlio di dio*, cit., p. 253.

⁸⁹ ADOLF BAUER, *Vom Griechentum zum Christentum*, Quelle und Meyer, Leipzig, 1910, p. 88. Cfr. LUCIANO CANFORA, *Augusto figlio di dio*, cit., p. 247.

⁹⁰ Hor., *Od.* III. 5.2. Cfr. EUGENIO LA ROCCA, *Esperimenti del culto di Ottaviano/Augusto prima dell’apoteosi*, in GIUSEPPE ZECCHINI (a cura di), *L’Augusteum di Narona*, L’Erma di Bretschneider, Roma, 2015, pp. 43 ss.

dario di Roma, massimo esponente – accanto a Virgilio, Livio, Orazio – della propaganda soteriologica imperiale, non poteva non essere oggetto di particolare controllo e attenzione.

Quella che poteva apparire una deviazione (apparentemente minuscola, ma, forse, soltanto ai nostri occhi) dalla corretta impalcatura della teologia dell'impero, avrebbe avuto le sue conseguenze.